

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

TIPOLOGIA di AGEVOLAZIONE

Per sostenere la duplice transizione digitale e *green* delle imprese, viene istituito il **Piano Transizione 5.0**.

Tale Piano prevede l'introduzione di un incentivo alle imprese, concesso nella forma di **credito di imposta**, per i nuovi investimenti realizzati nell'ambito di **progetti di innovazione che consentano una riduzione dei consumi energetici** e che siano realizzati negli anni **2024 e 2025** presso **strutture produttive ubicate in Italia**.

Il Piano Transizione 5.0 si aggiunge al Piano Transizione 4.0, le cui misure persistono con le regole già definite.

BENEFICIARI

Le **imprese** residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che realizzano i [progetti di innovazione agevolati](#), a prescindere da forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale adottato.

Sono escluse, invece, le imprese:

- in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale);
- destinatarie di sanzioni interdittive (ai sensi del D.Lgs 231/2001).

Per i soggetti ammessi al beneficio, la fruizione del credito d'imposta è subordinata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammessi ad agevolazione:

1. **gli investimenti nei beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ricompresi negli allegati A e B** della legge di bilancio 2017, purché gli stessi siano:
 - **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - **inseriti in progetti di innovazione che consentano di ridurre i consumi energetici** in misura:
 - **non inferiore al 3%** della struttura produttiva localizzata nel territorio dello Stato *oppure*
 - **non inferiore al 5%** dei processi interessati dall'investimento.

L'allegato B, dedicato ai beni immateriali, **viene ampliato** ricomprendendo fra le spese ammissibili, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (*Energy Dashboarding*);
- i software relativi alla gestione di impresa, se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme sopra descritte.

Nell'ambito dei progetti di innovazione afferenti agli investimenti di cui al punto 1, sono **altresì agevolabili**:

1.1 gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (biomasse escluse), compresi gli impianti per il loro stoccaggio.

Con riguardo agli **impianti con moduli fotovoltaici**, l'incentivo è limitato ai pannelli prodotti negli stati membri dell'UE con efficienza almeno pari al 21,5%. Inoltre, **per livelli di efficienza più elevati**, sono previste delle **maggiorazioni del costo agevolabile**, nella misura:

- del 120%, se l'efficienza è di almeno il 23,5%;
- del 140%, se l'efficienza è di almeno il 24% (si veda il Decreto Legge Energia, paragrafo [Normativa](#)).

In attesa della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico è necessaria una apposita attestazione rilasciata dal produttore.

1.2 le spese per la formazione del personale volte ad acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono ammissibili:

- nel limite del 10% del valore degli investimenti effettuati in beni strumentali;
- fino ad un valore massimo di € 300 mila;
- se erogate dai soggetti esterni individuati dal [decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy](#).

Nel rispetto del DNSH, sono esclusi dal beneficio gli investimenti in attività considerate inquinanti quali quelle connesse ai combustibili fossili, attività emmissive (nell'ambito dell'ETS), discariche, inceneritori o TMB, attività i cui processi generano sostanze particolarmente inquinanti.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Le **aliquote del credito di imposta** sono pari al:

- 35%, per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln;
- 15%, per la quota di investimenti oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln;
- 5%, per la quota di investimenti oltre € 10 mln e fino a € 50 mln.

La normativa premia le imprese che conseguono una maggiore riduzione dei consumi energetici.

In particolare, se tale riduzione supera il 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o il 10% dei consumi energetici dei processi correlati all'investimento, **le aliquote salgono** al:

- 40%, per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln;
- 20%, per la quota di investimenti oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln;
- 10%, per la quota di investimenti oltre € 10 mln e fino a € 50 mln.

Se poi la riduzione supera il 10 % dei consumi energetici della struttura produttiva o il 15% di quelli coinvolti nell'investimento, **le aliquote del credito aumentano ulteriormente** e sono pari al:

- 45%, per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln;
- 25%, per la quota di investimenti oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln;
- 15% per la quota di investimenti oltre € 10 mln e fino a € 50 mln.

Il **limite massimo dei costi ammissibili** per impresa beneficiaria all'anno è, in ogni caso, pari a **€ 50 mln**. Non è stata prevista alcuna soglia minima dell'investimento necessaria per accedere all'incentivo.

In sintesi:

	Riduzione consumi energetici		
Quota di investimento	Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

ONERI DOCUMENTALI

Le imprese, per accedere all'agevolazione, devono produrre in via esclusivamente telematica:

1. apposite **comunicazioni**:

- **ex ante**, circa la descrizione degli investimenti e il relativo costo;
- **ex post**, a investimento completato, corredata dalla certificazione *ex post* di cui al punto 2;
- **in itinere**, per gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento lavori.

2. apposite **certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente**, secondo criteri e modalità da individuarsi con successivo [decreto del MIMIT](#), da produrre:

- **ex ante**, per attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili attraverso gli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (si veda punto 1, paragrafo [Spese ammissibili](#));
- **ex post**, per dimostrare la realizzazione degli investimenti conformemente a quanto indicato nella certificazione *ex ante*.

Con lo stesso [decreto ministeriale](#) verranno indicati i requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Fra i valutatori indipendenti rientrano, in ogni caso, gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e le *Energy Service Company* (ESCo).

Le piccole e medie imprese si vedono riconosciuta la possibilità di aggiungere al credito di imposta le spese sostenute per la certificazione, per un valore massimo di **€ 10 mila**;

3. **l'attestazione di avvenuta interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
4. la **documentazione** necessaria a dimostrare la **congruità e la pertinenza delle spese** sostenute;
5. la **certificazione contabile** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti il sostenimento dei costi ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale, la spesa a tal fine sostenuta è riconosciuta in aumento per il calcolo del credito di imposta, per un massimo di **€ 5 mila**.

In merito al punto 5, va altresì detto che ai fini dei successivi controlli i beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione che dimostra l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Peraltro, fatture e documenti di trasporto dei beni agevolati devono fare riferimento alla norma agevolativa.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

Il credito di imposta può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** tramite modello F24 e non può essere oggetto di cessione o trasferimento. L'avvio della fruizione del beneficio deve avvenire **entro il 31 dicembre 2025**. Se per tale data non tutto l'ammontare del credito è stato utilizzato in compensazione, è possibile fruire del beneficio in cinque quote annuali di pari importo.

Al credito di imposta non si applicano i limiti di legge speciali (€ 250 mila: c.d. "limite di utilizzo" annuale) e generali (€ 700 mila, elevato a € 2 mln dal 2022: soglia massima per le compensazioni orizzontali nell'anno); è infine possibile la compensazione del credito pur se vi sono debiti iscritti a ruolo (paragrafo [Normativa](#)).

Per potere fruire integralmente del beneficio, occorre che i **beni agevolati vengano mantenuti** in azienda e **destinati** all'esercizio dell'impresa fino al termine del **quinto anno** successivo a quello del completamento dell'investimento, pena la riduzione del credito di imposta concesso (meccanismo del **Recapture**).

MODALITÀ ATTUATIVE

Per dare attuazione al Piano Transizione 5.0 verrà emanato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento istitutivo del Piano, un **decreto** a firma congiunta **Ministro delle Imprese e del Made in Italy** e Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, volto a disciplinare:

- a) contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a produrre (si veda paragrafo [Oneri documentali](#));
- b) criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
- c) procedure per la fruizione del credito di imposta;
- d) modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa;
- e) individuazione dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti che rilasciano le certificazioni e dei revisori legali dei conti;
- f) individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
- g) modalità del monitoraggio sul contributo della misura al conseguimento degli obiettivi di *climate change*.

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta può essere cumulato con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi **purché** tale cumulo **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Il credito di imposta **non può invece essere cumulato**, in relazione agli stessi costi ammissibili:

- con altre agevolazioni finanziate con fondi europei;
- con il credito di imposta per i beni strumentali facenti parte del Piano Transizione 4.0;
- con il credito di imposta per investimenti nella ZES unica.

NORMATIVA

- Decreto Legge PNRR *bis*- DL 19/2024, pubblicato nella G.U. n. 152 del 02.03.2024, art. 38
- Decreto Legge Energia- DL 181/2023, art. 12, c. 1, lett. a), b) e c).
- Legge di Bilancio 2021- Legge 178/2020, art. 1, c. 1051-1063- CdI beni strumentali del Piano Transizione 4.0
- Legge di Bilancio 2017- Legge 232/2016 e s.m.i., Allegati A e B
- Disciplina compensazione e utilizzo crediti di imposta:
 - limite speciale- Legge 244/ 2007, art. 1, c. 53
 - limite generale di compensazione- Legge 388/2000, art. 34 (modificato dalla legge 234/2021, art. 1, c. 72)
 - compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo- Deroga a DL 78/2010, art. 31

